



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA  
(Terza Sezione)  
13 giugno 2012

Causa F-63/11

**Macchia Luigi**  
**contro**  
**Commissione europea**

«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Non rinnovo di un contratto a tempo determinato — Potere discrezionale dell'amministrazione — Dovere di sollecitudine — Articolo 8 del RAA — Articolo 4 della decisione del direttore generale dell'OLAF, del 30 giugno 2005, relativa alla nuova politica in materia di assunzione e di impiego del personale temporaneo dell'OLAF — Durata massima dei contratti di agente temporaneo»

**Oggetto:** Ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Macchia chiede, in particolare, l'annullamento della decisione implicita del direttore generale facente funzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 12 agosto 2010, recante rigetto della domanda di proroga del suo contratto di agente temporaneo.

**Decisione:** La decisione del direttore generale facente funzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 12 agosto 2010, recante rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo del sig. Macchia è annullata. Per il resto il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dal ricorrente.

### Massime

1. *Funzionari — Ricorso diretto contro la decisione implicita di rigetto di una domanda — Motivo relativo all'assenza di motivazione — Presa in considerazione della motivazione che compare nella decisione di rigetto del reclamo*  
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 46)

2. *Funzionari — Agenti temporanei — Assunzione — Rinnovo di un contratto a tempo determinato — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata*  
[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 47, § 1, b)]

3. *Funzionari — Agenti temporanei — Dovere di sollecitudine dell'amministrazione — Principio di buona amministrazione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
(Statuto dei funzionari, art. 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11)

*4. Funzionari — Agenti temporanei — Assunzione — Non rinnovo di un contratto a tempo determinato — Sindacato giurisdizionale — Portata — Decisione non preceduta da un esame della situazione dell'agente alla luce dell'interesse del servizio — Illecito [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 8, primo comma]*

*5. Funzionari — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Portata — Annullamento di una decisione di non rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Insussistenza di compensazione alla luce della possibilità di sostituzione retroattiva dell'atto annullato (Art. 266 TFUE)*

1. Alla luce del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, qualora la decisione dell'amministrazione recante rigetto di un reclamo contenga una motivazione che evidentemente mancava nella decisione implicita di rigetto di una domanda contro la quale il reclamo era diretto, è la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo che dev'essere presa in considerazione per l'esame della legittimità dell'atto iniziale arrecante pregiudizio, motivazione che si presume integri quest'ultimo atto. Per questo motivo è proprio la legittimità dell'atto iniziale arrecante pregiudizio ad essere esaminata, e ciò alla luce della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

(v. punti 18 e 41)

Riferimento:

Tribunale dell'Unione europea: 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T-377/08 P, punti 58 e 59, e giurisprudenza ivi citata

2. Anche se gli agenti temporanei non hanno alcun diritto al rinnovo di un contratto a tempo determinato e se l'amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale in materia, il giudice dell'Unione, adito con un ricorso di annullamento contro un atto adottato nell'esercizio di un simile potere, compie cionondimeno un controllo di legittimità che si manifesta sotto vari profili a prescindere dall'esistenza o meno di un obbligo formale di motivazione.

Così, il giudice dell'Unione può essere chiamato a verificare che l'amministrazione non abbia fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti. A tal fine, esso è tenuto a verificare se essa abbia esercitato in modo efficace le competenze che le sono attribuite per stabilire i fatti su cui fondare la sua decisione, così da prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti. Il giudice dell'Unione può anche essere chiamato a verificare se l'amministrazione abbia provveduto a compiere un esame circostanziato, o concreto, degli elementi rilevanti della fattispecie, così da effettuare tale scrutinio con cura e imparzialità.

Spetta quindi al giudice dell'Unione verificare se l'amministrazione abbia commesso un manifesto errore nel valutare gli elementi di cui esso ha tenuto conto per adottare la decisione contestata. Orbene, nel contesto di un ampio potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione, per stabilire se quest'ultima abbia commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti tale da giustificare l'annullamento della decisione adottata sulla base di tale valutazione occorre che gli elementi di prova, che spetta alla parte ricorrente fornire, siano sufficienti per privare di attendibilità le valutazioni compiute dall'amministrazione.

(v. punti 43, 45 e da 47 a 49)

Riferimento:

Corte: 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C-12/03 P, punto 39; 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, punto 145

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, Perakis/Parlamento, T-78/92, punto 16; 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T-380/94, punto 59; 8 maggio 2001, Caravelis/Parlamento, T-182/99, punto 32; 17 ottobre 2002, Cocchi e Hainz/Commissione, T-330/00 e T-114/01, punto 82; 6 febbraio 2003, Pyres/Commissione, T-7/01, punto 64; 26 ottobre 2004, Brendel/Commissione, T-55/03, punto 60; 13 luglio 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, T-413/03, punto 63; 27 settembre 2006, Dresdner Bank/Commissione, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP e T-61/02 OP, punto 67; 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T-289/03, punto 221

Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, Bernard/Europol, F-54/08, punto 44; 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F-8/10, punto 75

3. Il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione implicano, in particolare, che l'autorità competente chiamata a pronunciarsi sulla situazione di un funzionario o di un agente, seppur nell'ambito dell'esercizio di un ampio potere discrezionale, prenda in considerazione tutti gli elementi atti a fondare la sua decisione; nel far ciò, essa deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario o dell'agente interessato. Tenuto conto appunto della portata del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nel valutare l'interesse del servizio, il sindacato del giudice dell'Unione è tuttavia circoscritto alla questione se l'autorità competente si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere in modo errato.

(v. punto 50)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, punto 22; 29 ottobre 1981, Arning/Commissione, 125/80, punto 19

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T-112/96 e T-115/96, punti da 147a 149; 2 marzo 2004, Di Marzio/Commissione, T-14/03, punti 99 e 100

4. Benché non competeva al giudice dell'Unione sindacare le scelte di politica del personale che un'istituzione intende adottare per svolgere i compiti che le sono affidati, esso, se adito con una domanda volta ad annullare un diniego di rinnovo di contratto di agente temporaneo, può validamente verificare se i motivi dedotti dall'amministrazione siano atti a rimettere in discussione i criteri e le condizioni di base stabiliti dal legislatore nello Statuto e volti in particolare a garantire al personale a contratto di beneficiare alla fine, se del caso, di una certa continuità lavorativa. È in questo senso che deve essere letto l'articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, il quale stabilisce che il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), di detto regime può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e che qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata, il che può essere esattamente considerato come una misura di prevenzione nella lotta al precariato del lavoro. Questa interpretazione trova conferma nel dovere di sollecitudine, il quale impone che, investita di una domanda di rinnovo di contratto, l'autorità competente verifichi, in particolare, se esista un altro posto di agente temporaneo ai sensi del citato articolo 2, lettera a), nel quale il contratto dell'interessato, nell'interesse del servizio e viste le esigenze prioritarie del caso di specie, avrebbe potuto essere validamente rinnovato.

Ne consegue che l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione viola il dovere di sollecitudine e l'articolo 8 del Regime applicabile agli altri agenti se, respingendo una domanda di rinnovo del contratto di un agente temporaneo concluso ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del detto

regime, essa fa riferimento, in modo astratto, alle disponibilità di bilancio e ai meriti e alle attitudini dell'interessato omettendo di ricercare, nell'ambito di un esame specifico della situazione particolare dell'interessato e dei servizi che questi sarebbe in grado di rendere all'istituzione, se l'interesse del servizio che essa persegue possa essere conciliato con l'attribuzione all'interessato di nuovi incarichi e funzioni e quindi con la possibilità di rinnovare il suo contratto o di concedergli un nuovo contratto di agente temporaneo.

(v. punti 54, 60 e 61)

Riferimento:

Corte: 8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2010, Schuerings/ETF, F-87/08, punti 58 e 60; 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF, F-88/08, punti 59 e 60

5. L'annullamento di un atto da parte di un giudice dell'Unione ha per effetto di eliminare retroattivamente l'atto in parola dall'ordinamento giuridico e, qualora l'atto annullato sia già stato eseguito, l'eliminazione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica nella quale la parte ricorrente si trovava prima dell'adozione dell'atto medesimo. Inoltre, conformemente all'articolo 266 TFUE, incombe all'istituzione da cui emana l'atto annullato adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza che la riguarda comporta.

Tuttavia, per quanto riguarda l'annullamento di una decisione di non rinnovo del contratto di un agente temporaneo, non si può, in ogni caso, escludere che l'istituzione, dopo aver effettuato un riesame completo e circostanziato del fascicolo, tenuto conto della motivazione della sentenza di annullamento, ritenga di poter adottare nuovamente una decisione di non rinnovo del contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Di conseguenza, il giudice dell'Unione non può condannare l'istituzione al pagamento della retribuzione dell'interessato a partire dalla data della decisione illegittima.

(v. punti 64, 66 e 67)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, Landgren/ETF, F-1/05, punto 92; 26 maggio 2011, Kalmár/Europol, F-83/09, punto 88, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, causa T-455/11 P